

■ **OGGETTO: LE NOVITÀ 2022 PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA NELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO**

Dal **01.01.2022** i **dati** delle **operazioni** effettuate con **controparti estere** (acquisti e vendite) andranno **trasmessi** all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato della fatturazione elettronica (trasmissione del **singolo file XML tramite SdI**). Si passa quindi da un invio massivo dei dati, a cadenza trimestrale (blocco DTR o DTE dell'esterometro), ad una **trasmissione** dei **singoli file XML** (fatture di acquisto e fatture di vendita estere). In data **28.10.2021** l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le **nuove specifiche tecniche in vigore dal 2022** che accolgono le novità in argomento. Nella seguente scheda un riepilogo del nuovo adempimento.


FATTURAZIONE ELETTRONICA E OPERAZIONI CON L'ESTERO: LE NOVITÀ 2022	
PREMESSA	<p>In base alle previsioni della Legge di bilancio 2021¹, a decorrere dal 01.01.2022 vi è l'obbligo di comunicare i dati delle operazioni effettuate con controparti estere (acquisti e vendite), utilizzando il tracciato della fatturazione elettronica.</p> <p>Fino al 31.12.2021 i contribuenti possono ancora scegliere, facoltativamente, se:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ presentare telematicamente la comunicazione delle operazioni transfrontaliere – c.d. esterometro – oppure◆ avvalersi della fatturazione elettronica estera – trasmissione file XML allo SdI. <p>Pertanto, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 01.01.2022 con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, i dati andranno trasmessi obbligatoriamente, utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato della fatturazione elettronica. Con riferimento a tali operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ la trasmissione telematica dei dati è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (operazioni attive);◆ la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo<ul style="list-style-type: none">✓ a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione, o✓ di effettuazione dell'operazione. <p>In data 28.10.2021 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento Prof. n. 293384/2021, che modifica il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del 30.04.2018 (e successive modificazioni), volto ad adeguare le regole tecniche di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere alle disposizioni normative in vigore.</p> <p>È stato infine pubblicato l'allegato A delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica – versione 1.7 – in vigore dal 01.01.2022.</p>

¹ articolo 1, comma 1103 della Legge 178/2020.

<p>ESTEROMETRO DAL 2022</p>	<p>Fino al 31.12.2021 i soggetti passivi IVA devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Fa eccezione il caso delle operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale.</p> <p>La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente, e l'ultima scadenza del 2021 (IV Trimestre 2021) è fissata al 31.01.2022.</p> <p>In alternativa, è possibile avvalersi della fatturazione elettronica per trasmettere le operazioni di vendita e di acquisto con controparti estere: tale scelta, esonera dall'esterometro a cadenza trimestrale.</p> <p>Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 01.01.2022, i relativi dati sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio (Sdl), secondo il formato della fatturazione elettronica "ordinaria".</p> <p>Dalla lettura della norma emergono, tuttavia, alcune perplessità. Tra le più rilevanti segnaliamo che:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ la disposizione ricomprende nell'adempimento le fatture emesse e "i documenti che ne certificano i corrispettivi". La norma sembrerebbe ricomprendere anche le operazioni di vendita non soggette a fatturazione, precedentemente escluse dall'esterometro a cadenza trimestrale. A nostro avviso, se l'interpretazione letterale della norma venisse confermata, ciò si tradurrebbe in un inutile aggravio per il contribuente, vista anche l'esistenza di altre forme di trasmissione telematica delle operazioni non documentate da fattura (es. corrispettivi telematici, sistema IOSS, OSS);◆ sul lato passivo, né il provvedimento né la norma pongono delle esclusioni per gli acquisti dall'estero non rilevanti in Italia (es. operazioni fuori campo ex artt. 7-bis, 7-quater, eccetera del D.P.R. 633/1972) che possono, a scelta del contribuente, anche non transitare dai registri IVA². In precedenza, nell'esterometro a cadenza trimestrale, andavano infatti comunicate esclusivamente le operazioni soggette a registrazione sul registro degli acquisti³. Su tali questioni, quindi, restiamo in attesa di chiarimenti ufficiali. <p>Il "nuovo" esterometro consiste, di fatto, nell'obbligo di trasmettere una fattura elettronica allo Sdl – non invece nei confronti della controparte estera – anche per le singole operazioni (vendite e acquisti) effettuate con l'estero.</p>
--	---

² con registrazione nella sola "contabilità generale".

³ andava riporta la data di registrazione nel blocco DTR dell'esterometro.

	<p>Tale conclusione non deve infatti essere letta come l'introduzione normativa dell'obbligo di fatturazione elettronica⁴ con soggetti esteri: questo perché, ad oggi, l'Italia è stata autorizzata ad introdurre l'obbligo della fatturazione elettronica⁵ solo tra soggetti stabiliti in Italia⁶.</p> <p> La controparte estera (fornitore o cliente) è infatti esclusa dal sistema della fatturazione elettronica. L'ipotesi di una fatturazione elettronica europea⁷ è ancora in fase embrionale.</p> <p>Chiarito quindi che trattasi, anche dal 2022, di una comunicazione di dati all'Agenzia delle entrate, tramite il formato XML della fatturazione elettronica, analizziamo l'adempimento distinguendo le operazioni attive e passive.</p>
<p>OPERAZIONE ATTIVE VERSO L'ESTERO</p>	<p>Le nuove disposizioni relative alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere, con riferimento alle operazioni effettuate dal 01.01.2022, richiedono in primo luogo un'analisi delle regole di emissione delle fatture attive verso l'estero.</p> <p>Come più volte ricordato, infatti, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture, utilizzando il tracciato XML della fattura elettronica "ordinaria".</p> <p>I termini di emissione delle fatture verso l'estero⁸ sono strettamente correlati alla data di effettuazione dell'operazione, disciplinata ai fini IVA dagli artt. 6 del D.P.R. 633/1972 e 39 del D.L. 331/1993.</p> <p>Per quanto riguarda le cessioni di beni in ambito extra-UE (ossia le esportazioni), trovano applicazione le regole di effettuazione delle operazioni "ordinarie", dettate dall'art. 6 del Decreto IVA: le cessioni di beni si considerano quindi effettuate nel momento della consegna o spedizione⁹. Se però, anteriormente, viene emessa fattura o pagato un acconto, l'operazione si considera effettuata, per la parte fatturata o pagata.</p> <p>Sempre sulle esportazioni si ricorda che, anche per il 2022, le esportazioni documentate da bolletta doganale¹⁰ possono essere trasmesse allo Sdl facoltativamente.</p> <p>Nel diverso caso delle cessioni intracomunitarie di beni, l'operazione si considera effettuata all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al</p>

⁴ in ambito B2B e B2C.

⁵ dal mese di luglio 2018.

⁶ come regime in deroga alle ordinarie regole IVA armonizzate al livello unionale.

⁷ attualmente in vigore solo tra enti pubblici UE.

⁸ al pari delle fattispecie nazionali.

⁹ se riguardano beni mobili (fattispecie più comune nell'ambito dei traffici internazionali).

¹⁰ ossia le fatture emesse come "non imponibili IVA" ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.P.R. 633/1972.

cessionario comunitario. Tuttavia, qualora il cedente nazionale emetta una **fattura di acconto** prima dell'inizio del trasporto o della spedizione dei beni, l'operazione si considera **effettuata** alla **data della fattura**, limitatamente all'importo fatturato¹¹.

Il cedente nazionale deve **emettere la fattura**, relativa ad una **cessione intracomunitaria di beni**, entro il **giorno 15** del **mese successivo** a quello di **effettuazione dell'operazione**¹². La fattura deve:

- ◆ essere annotata **distintamente** nel registro delle fatture emesse con riferimento al **mese di effettuazione dell'operazione**¹³, rispettando l'**ordine della numerazione**;
- ◆ riportare, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di "**operazione non imponibile**", specificando eventualmente la **norma** comunitaria o nazionale di riferimento.

Chiariti i termini di **effettuazione** ed **emissione** di una fattura emessa verso un cliente intra-UE, si analizza ora un **caso pratico**.

La società Alfa srl cede dei beni in data 20.01.2022 (data inizio trasporto) ed emette regolare DDT per la vendita. In data 31.01.2022 emette la fattura di vendita come non imponibile IVA, ai sensi dell'art. 41 del D.L. 331/1993.

Ai fini del "nuovo" estero metro, la società trasmette contestualmente la fattura tramite SdI utilizzando il tracciato della fatturazione elettronica.

Data effettuazione operazione	➡	20.01.2022
Data emissione fattura	➡	31.01.2022
Data trasmissione allo SdI	➡	31.01.2022

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01234567890 Denominazione: ALPHA SRL Regime fiscale: RF01 Ordinario Indirizzo: VIALE ROMA 543 Comune: SASSARI Provincia: SS Cap: 07100 Nazione: IT	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: DE813527715 Denominazione: CONVERTER TOOLING E.K. Indirizzo: SURTHER STRASSE 172 Comune: BRUHL CAP: 50321 Nazione: DE
--	---

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD24 fattura differita		123	31-01-2022	XXXXXXXX

Causale	
Resa Incoterms® 2020 EXW Merce inviata il 20 gennaio 2022 con ddt n. 22/2022	

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
AX111	Cessione di tubi di ghisa	100,00	230,00			N3.2	23.000,00

¹¹ ex art. 39, commi 1 e 2 d
¹² art. 46, comma 2 del D.L.
¹³ come previsto dall'art. 4

RIEPILOGHI IVA E TOTALI						
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta	
NON IMPONIBILE ART. 41 DL 331/1993	N3.2			23.000,00		
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento		
				23.000,00		

	<p>Nell'esempio la fattura è stata regolarmente emessa e trasmessa allo Sdl nei termini, ossia entro il 15.02.2021.</p> <p>Per quanto riguarda, invece, le prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter¹⁴(in ambito UE o extra UE), le stesse si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate. Se anteriamente al verificarsi dell'ultimazione, o indipendentemente da essa, sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento.</p>									
<p>ACQUISTI DALL'ESTERO</p>	<p>Sempre a partire dal 01.01.2022 i soggetti passivi nazionali trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate anche i dati relativi alle operazioni di acquisto da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Fatta eccezione, ancora una volta, per quelle per cui è stata emessa una bolletta doganale.</p> <p>La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.</p> <p>Pertanto, la trasmissione delle operazioni passive deve avvenire entro il 15° giorno del mese successivo a quello:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di ricevimento del documento comprovante l'operazione – in caso di operazioni Intra UE – o ◆ di effettuazione dell'operazione – in caso di operazioni extra UE e si rimanda al paragrafo precedente. <p>Il cessionario/committente italiano è tenuto a trasmettere un apposito file XML allo Sdl contenente uno dei seguenti codici "Tipo documento". I tipi di documento che possono essere utilizzati sono di seguito riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ TD17 per integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero; ◆ TD18 per integrazione per acquisto di beni intracomunitari; ◆ TD19 per integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17, comma 2 del D.P.R. 633/72. <table border="1" data-bbox="443 1713 1433 1825"> <tr> <td>TD17</td> <td>integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero</td> <td>FE</td> </tr> <tr> <td>TD18</td> <td>integrazione per acquisto di beni intracomunitari</td> <td>FE</td> </tr> <tr> <td>TD19</td> <td>integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72</td> <td>FE</td> </tr> </table>	TD17	integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero	FE	TD18	integrazione per acquisto di beni intracomunitari	FE	TD19	integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72	FE
TD17	integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero	FE								
TD18	integrazione per acquisto di beni intracomunitari	FE								
TD19	integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72	FE								



Fino al 31.12.2021, nell'**esterometro** a cadenza trimestrale, si utilizzano i codici tipo documento **TD10**, **TD11** o **TD01** a seconda che l'operazione riguardi, rispettivamente, un **acquisto di beni intra-UE** oppure di **servizi intra-UE/extra-UE**.

Tra le operazioni passive che rientrano nell'**ambito oggettivo del "nuovo" esterometro 2022**, possiamo ricomprendere gli acquisti di:

- ◆ servizi UE;
- ◆ servizi extra-UE;
- ◆ servizi in deroga (alberghi, noleggi a breve eccetera);
- ◆ beni UE;
- ◆ beni che si trovano in Italia da fornitori esteri (UE ed extra-UE).

In **linea generale** si tratta di operazioni per le quali l'**IVA italiana non è applicata in fattura**¹⁵: l'**Iva** è infatti **dovuta dal cessionario o committente italiano** tramite applicazione del reverse charge¹⁶.

In particolare, in caso di **servizi resi ad un committente italiano**, il prestatore estero emette una fattura **senza applicazione dell'imposta**.

Il committente nazionale deve:

- ◆ **integrare con IVA** il documento ricevuto¹⁷ o
- ◆ **emettere autofattura con IVA**¹⁸.

Qualora l'operazione **non richieda l'applicazione dell'IVA**, occorre specificarne il motivo.

Il committente nazionale **registra** la **fattura integrata** o l'**autofattura nel registro IVA vendite**:

- ◆ entro il **giorno 15 del mese successivo** a quello di ricezione della fattura¹⁹;
- ◆ con riferimento al **mese precedente**;

annotando il documento **anche** nel **registro IVA acquisti** per la detrazione IVA.

Ai fini della trasmissione dei dati in argomento tramite Sdl, l'acquirente italiano deve inviare un **file XML con Tipo documento TD17**.

¹⁵ chi emette il documento non è un soggetto stabilito in Italia.

¹⁶ ad eccezione dei servizi in deroga.

¹⁷ nel caso di servizi intracomunitari nel mese di ricevimento.

¹⁸ nel caso di servizi generici extra-UE entro il 15 del mese successivo all'effettuazione, ex articolo 21, c.4, lett. d) DPR 633/1972.

¹⁹ o di effettuazione del servizio.

Esemplificando, la società ALFA Srl riceve nel mese di gennaio 2022 un servizio da un avvocato francese riferito ad una consulenza societaria.

La fattura dell'avvocato viene ricevuta dalla ALFA in particolare **in data 15.01.2022** ed integrata "elettronicamente" trasmettendo un file XML con tipo documento TD17 **in data 31.01.2022**.

Data ricezione documento	➔	15.01.2022
Data trasmissione allo Sdl	➔	31.01.2022
Data registrazione fattura	➔	31.01.2022

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini Iva: FR32165498732 Denominazione: AVOCAT DAMY Indirizzo: 1, Place Massena Comune: Nice Cap: 00000 Nazione: FR	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini Iva: IT32165498732 Denominazione: ALFA S.r.l. Indirizzo: Via Fermi, 10 Comune: Novara Cap: 28100 Nazione: IT Codice destinatario: 0000000
---	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Fattura collegata
TD17 Integrazione/Autofattura per servizio intracomunitario		1/SER-UE	31.01.2022	258

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	% Iva	Prezzo totale
	Integrazione fattura ricevuta in data 15 gennaio 2022 dall'Avocat Damy per consulenza contrattualista societaria					22	5.000,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI				
Esigibilità Iva / Riferimenti normativi	% Iva	Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta
Esig. non dich. (si presume immediata)	22,00		6.000,00	1.100,00
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Valuta	Totale documento
			EUR	6.100,00

Modalità pagamento	IBAN	Istituto	Data scadenza	Importo

Diversamente, per quanto riguarda i **servizi ricevuti da un prestatore extra-UE**, occorre trasmettere un file XML allo Sdl con "Tipo documento" **TD17 entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione**.

Con riferimento agli **acquisti di beni dall'UE**, l'articolo 46, comma 1 del D.L. 331/1993 prevede che la fattura debba essere **numerata e integrata** dal cessionario con l'indicazione:

- ◆ del controvalore in euro del **corrispettivo**;

	<ul style="list-style-type: none">◆ degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera;◆ dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni. <p>Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta oppure non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo con l'eventuale indicazione della relativa norma (comunitaria o nazionale).</p> <p>Le fatture relative agli acquisti intracomunitari, previa integrazione, sono annotate distintamente, nel registro IVA²⁰:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura;◆ con riferimento al mese precedente;◆ secondo l'ordine della numerazione;◆ con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera; <p>anche in questo caso annotando le fatture distintamente altresì nel registro di cui all'articolo 25 del Decreto Iva, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta.</p> <p>Inoltre, ai fini della comunicazione delle singole operazioni transfrontaliere, il cessionario italiano trasmette un Tipo documento TD18 allo Sdl entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura.</p>
<p>NUOVE SANZIONI</p>	<p>Nell'ottica del restyling delle modalità di trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate, vengono modificate anche le sanzioni in caso di omissioni o errori nella trasmissione del file XML.</p> <p>Fino al 31.12.2021, per l'omissione/errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà – entro il limite massimo di euro 500 – se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.</p> <p>Per le operazioni effettuate a partire dal 01.01.2022, si applica la medesima sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, ma entro il limite massimo di euro 400 mensili (non più trimestrali). Anche in questo caso la sanzione è ridotta alla metà – entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese – se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle</p>

²⁰ di cui all'articolo 23 del D.P.R. 633/1972

scadenze stabilite, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.



Le sanzioni in argomento riguardano la **comunicazione** delle **operazioni** effettuate con l'estero (acquisti e vendite). Tali sanzioni **non vanno invece confuse** con quelle irrogate in caso di **tardiva/omessa fatturazione**.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

Distinti saluti